

Rg . /2015



TRIBUNALE DI PESARO

Verbale

L'anno 2016 addì 30 ottobre in Pesaro avanti di Noi Giudice Istruttore Dott.
sono comparsi:

l'avv. Maria Chiara Magi per gli attori

l'avv. _____ per la convenuta

La difesa di parte attrice, nel riportarsi alle proprie difese, insiste nell'accoglimento delle proprie istanze, in particolare la rimessione in istruttoria della procedura.

A sostegno, l'Avv. Magi chiede disporsi CTU contabile al fine di confermare le risultanze emerse nell'elaborato peritale e quindi accertare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (compresi eventuali convenzioni, pattuizioni, missive, ecc.) esistenti presso l'Istituto di credito stipulante relative al rapporto oggetto di contenzioso. Diversamente da quanto argomentato dalla controparte, la CTU avrebbe un contenuto tutt'altro che esplorativo, come già rappresentato, poiché il CTU andrebbe a rideterminare i saldi finali escludendo *ab origine* qualsivoglia addebito di interessi.

Preso atto di tali circostanze e sulla base delle argomentazioni fornite dalla Banca in sede di note autorizzate, si precisa che è stata fornita prova che il c/c fosse certamente affidato dal 2009 (il doc. n. 3 allegato dalla convenuta lo prevede espressamente). Inoltre, in assenza degli ulteriori documenti negati illegittimamente dalla Banca, la veridicità del fatto che il c/c fosse affidato già in precedenza è desumibile dalla documentazione prodotta da parte attrice. Si veda ad esempio l'estratto conto al 31/03/2005: tra gli elementi per il conteggio delle competenze si nota la dicitura "*Spese gestione dell'apertura di credito*". Pertanto, l'attrice ha adempiuto il suo onere probatorio. Si ricorda poi che: "*L'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissioni di massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa....*" (Cass. civ. Sez. III 15/01/2013).

Infine si vuole far sommessamente notare che l'Autorità oggi adita, nella persona del medesimo Magistrato, già in precedenza emetteva due diverse ordinanze (del 10/10/2016 – R.G. 2777/2015 e del 17/10/2016) con le quali accoglieva le istanze istruttorie formulate dai correntisti (ammissione CTU ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.). Certamente, il Giudicante con tali decisioni ha fatto buon governo dei principi espressi dalla Suprema Corte (e pertanto della funzione nomofilattica della stessa).



L'avv. _____ contesta fermamente tutto quanto ex adverso ulteriormente dedotto riportandosi ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive in atti, ribadendo che la c.t.u appare inammissibile e superflua alla luce delle risolutive eccezioni preliminari gia' ampiamente e diffusamente esposte.

Per mero scrupolo difensivo, relativamente alla asserita prova avversaria dell'affidamento del conto, si evidenzia che, anche nella denegata ipotesi in cui tale prova si ritenesse validamente fornita, controparte potrebbe tutt' al piu' ottenere la rideterminazione di un affidamento che essa stessa sostiene essere limitato ad euro 10.000,00 (e non certamente la somma richiesta mediante l'instaurazione del presente procedimento).

Si aggiunge che, contrariamente a quanto ex adverso affermato, la giurisprudenza piu' recente e maggioritaria ormai ritiene pacificamente che l'onere di provare l'effettuazione di rimesse solutorie grava esclusivamente sul correntista attore (oltre alla giurisprudenza gia' citata nelle note conclusive si segnalano le sentenze del Tribunale di Siena del 07.07.2014 e del Tribunale di Mantova del 15.10.2014).

Quanto alla generica indicazione avversaria di altre ordinanze di ammissione della ctu da parte del Giudicante a sostegno dell' ammissibilita' della ctu richiesta in questo procedimento, si contesta la sua totale irrilevanza ed inefficacia posto che ogni giudizio ha la sua peculiarita' e nel presente procedimento, come in altri trattati dal medesimo Giudicante gia' indicati da questa difesa nelle proprie note conclusive ove le consulenze tecniche non sono state ammesse, quest'ultima è appunto non solo inammissibile ma anche del tutto superflua stanti le risolutive questioni preliminari evidenziate e a cui ci si riporta.

Il Giudice

Ritenuta opportuna ctu contabile, in revoca della precedente ordinanza, nomina al fine la dott.ssa _____ con studio in _____ via _____ e rinvia per il conferimento dell'incarico all'udienza del giorno 20.02.2017 ore 11,45

Il Giudice

